



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE IV
SERVIZI GENERALI E DI COMUNITA'

DETERMINAZIONE N. 90 del 21-05-2025

Registro generale n. 286

Oggetto: *Rimborso contributi previdenziali ed assistenziali amministratori S.D.G. G.M.. Impegno di spesa e liquidazione.*

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Visti

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";

Dato atto che :

- con decreto sindacale n.15/2022 al sottoscritto Segretario Generale è stato attribuito l'incarico di Dirigente pro tempore dell'Ufficio di "Segreteria Generale" e del "IV Settore – Servizi Generali e di Comunità";
- specificatamente il IV Settore – Servizi Generali e di Comunità è articolato in Servizio I –Affari Generali e Servizio II – Servizi di Comunità;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27.09.2024 è stato approvato il "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2025 – 2027";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27.12.2024 è stata approvata la "Nota di aggiornamento al Documento Unico Di Programmazione (DUP) -Periodo 2025-2027 (Art. 170, Comma 1, D.Lgs. N. 267/2000);
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 09.01.2025, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 21.01.2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 20.03.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021" (PIAO);

Viste:

- **l'istanza acquisita al prot. n. 0041214 del 17-09-2024**, con la quale D.G.S. ha richiesto il rimborso delle quote forfetarie annuali dei contributi previdenziali dallo stesso versate alla Cassa Nazionale Forense, per il periodo intercorrente tra la data di assunzione della carica di Sindaco, avvenuta il 19.06.2016, e la data di cessazione dell'incarico, avvenuta il 21.11.2021, allegando all'istanza l'estratto conto contributivo;
- **l'istanza acquisita al prot. N. 0044151 del 04-10-2024**, con la quale P.E., ha richiesto il rimborso delle quote forfetarie annuali dei contributi previdenziali dallo stesso versate alla propria Cassa nazionale di previdenza, per il periodo intercorrente tra il 01.01.2015 e il 23.06.2016, periodo in cui ha rivestito la carica di Sindaco ma il comune non ha versato i contributi dovuti;
- **l'istanza acquisita al prot. n. 0048060 del 29.10.2024** con le quali M.G. ha richiesto il rimborso delle quote forfetarie annuali dei contributi previdenziali dallo stesso versati alla Cassa Nazionale Dottori Commercialisti per il periodo di assunzione della carica di assessore comunale, avvenuta il 22.10.2021, e l'accollo pro futuro, dell'onore fino alla durata dell'incarico di amministratore pubblico,;

Visti:

- l'art. 86, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che *"l'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81."*;
- in particolare, il comma 2 del citato art. 86, prevede che *"agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico."*;

Considerato:

- che talune Sezioni Regionali della Corte dei Conti (ex multis Corte dei Conti Sardegna deliberazione n. 26 /2012) hanno stabilito che, per gli amministratori locali lavoratori non dipendenti, il diritto al pagamento dei contributi previdenziali da parte dell'Ente matura nella sola ipotesi di totale rinuncia all'esercizio dell'attività professionale per l'intera durata del mandato;
- che l'interpretazione della Corte dei Conti risulta condivisa dal Ministero dell'Interno , parere n. 15.900 /TU/086/2014)
- che, dunque, l'Ente non ha provveduto al versamento dei predetti contributi previdenziali alla luce dell'orientamento interpretativo seguito dalla Corte dei Conti, secondo la quale *"l'art. 86, comma 2, TUEL possa trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche previste dal primo comma dell'art. 86 in un ente avente la popolazione ivi prevista (nel caso dei comuni, sindaco, assessori se ente avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti, presidenti dei*

consigli se ente avente popolazione superiore ai 50.000 abitanti), si astenga del tutto dall'attività lavorativa (circostanza che il lavoratore autonomo ha l'onere di comprovare in costanza di mandato amministrativo)", ed inoltre secondo la quale "se si giungesse ad una diversa soluzione, stabilendo che un ente locale debba corrispondere comunque gli oneri contributivi dell'amministratore-lavoratore autonomo, si avallerebbe un'interpretazione volta a garantire uno sgravio contributivo netto. Inoltre, se si ammettesse che il lavoratore non dipendente possa, in pendenza di mandato, svolgere ugualmente la sua arte o professione, caricando sul bilancio dell'ente il pagamento dei contributi (da lui altrimenti dovuti) nella misura minima prevista, si finirebbe per consentire l'alterazione delle condizioni di mercato, dal momento che l'amministratore locale esercente la professione, l'arte o il mestiere, non gravato degli oneri contributivi, avrebbe margini di ricavo più ampi rispetto alla concorrenza del suo settore." (ex plurimis, Corte dei Conti, Sezione regionale controllo per la Liguria, Deliberazione n. 21/2019/PAR);

Dato atto che più di recente:

- la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con Ordinanza n. 24615 del 14.08.2023, ha stabilito che *"ove si dovesse subordinare l'obbligo del versamento della contribuzione alla cessazione dell'attività lavorativa, anche per i lavoratori autonomi, verrebbe vanificata la garanzia costituzionale di cui all'art. 51 Cost. estesa altresì alla conservazione del «posto di lavoro», giacché "per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro – da intendersi estensivamente come mantenimento dell'attività lavorativa - diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall'altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione";*
- la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 18396/2024 ha ribadito il proprio recente indirizzo ermeneutico, confermando che *"non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale";*

Preso atto che la più recente opzione esegetica giurisprudenziale, secondo la quale il versamento delle quote forfetarie dei contributi previdenziali ed assistenziali degli amministratori liberi professionisti non sarebbe condizionato al presupposto della totale astensione dal lavoro, risulta condivisa dall'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno, secondo cui *"quanto al presupposto per il versamento, a carico dell'ente, della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 86, comma 2, TUEL, l'orientamento applicativo da seguire nell'applicazione della norma è quello indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale"* (Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali 01.08.2024)

Dato atto che:

- in ragione del contrasto sul tema tra le magistrature ordinarie e la corte dei conti, con nota protocollo interno n. 0009291 del 27-02-2025 il Segretario generale ha richiesto alla civica avvocatura un parere sul diritto degli amministratori lavoratori autonomi al versamento a titolo di rimborso del contributo dovuto in favore delle Casse previdenziali di riferimento ai sensi dell'art. 86 TUEL (d.lgs. n.267/00), nonché sulla prescrizione dell'obbligo previdenziale a carico dell'ente
- con nota Prot. N. 0014240 del 01-04-2025 interno l'avvocatura civica ha rimesso al Segretario generale il parere richiesto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto altresì che

- con nota protocollo n. 0006164 del 11-02-2025 il Segretario Generale ha trasmesso le richieste di rimborso degli amministratori comunali per l'avvenuto versamento diretto agli enti previdenziali di riferimento dei contributi dovuti dall'ente, al III Settore al fine di verificare l'esattezza del quantum chiesto a rimborso.
- Che con mail del 13 febbraio l'ufficio personale ha rideterminato il quantum delle somme eventualmente dovute rispetto a quelle richieste

Richiamato l'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995, il quale fissa in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

Richiamato l'art. 66 della L. 247/2012, il quale sancisce che *"La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense"*, sancendo la reviviscenza della disciplina della prescrizione decennale ex art.19 comma 1 della L. n. 576/1980 a partire dal 2.2.2013 (cfr. Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1433 del 19.04.2023 e Corte di Cassazione n. 13639 del 21 maggio 2019, le quali si sono pronunciate sul termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense a seguito della L. 247/2012);

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno, del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 25 maggio 2001, che individua i criteri per la determinazione delle quote forfetarie, disponendo, tra le altre ipotesi, che *" o) per i ragionieri ed i periti commerciali, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commercialisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali"*;

Considerato che, alla luce dei dati trasmessi dai richiedenti, dai dati normativi e giurisprudenziali sopra riportati e dalle informative rese dagli uffici e sopra richiamate, si evidenzia quanto segue:

- **Istanza acquisita al prot. N. 0044151 del 04-10-2024**, con la quale **P.E.**, ha richiesto il rimborso delle quote forfetarie annuali dei contributi previdenziali dallo stesso versate alla propria Cassa nazionale di previdenza (non viene specificato quale) per il periodo intercorrente tra il 01.01.2015 e il 23.06.2016, periodo in cui ha rivestito la carica di Sindaco: **l'istanza non può essere accolta perché il credito risulta prescritto.** Si evidenzia infatti che l'obbligo del comune di versare gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per gli amministratori alle casse di riferimento, assimilato a quello del datore di lavoro ex art. articolo 86 comma 1, è soggetto a prescrizione quinquennale, ad eccezione di quello verso la cassa forense. Né può eccepirsi che il diritto non è stato azionato in precedenza perché l'orientamento della corte dei conti era avverso al riconoscimento del diritto alla contribuzione: trattasi infatti di un indirizzo interpretativo e lo stesso poteva essere contestato in sede giurisdizionale, o comunque potevano essere compiuti atti interruttivi della prescrizione;
- **Istanza acquisita al prot. n. 0041214 del 17-09-2024**, con la quale **D.G.S.** ha richiesto il rimborso delle quote forfetarie annuali dei contributi previdenziali dallo stesso versate alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, per il periodo intercorrente tra la data di assunzione della carica di Sindaco, avvenuta il 19.06.2016, e la data di cessazione dell'incarico, avvenuta il 21.11.2021, allegando all'istanza l'estratto contro contributivo.
 - o D.G.S. ha rivestito l'incarico da Sindaco dal 19.06.2016 al 21.11.2021.
 - o Il Decreto del Ministro dell'Interno, del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 25 maggio 2001, individua i criteri per la determinazione delle quote forfetarie, disponendo, tra le altre

ipotesi, che *“d) per coloro che svolgono attività forense, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali”*.

- L'art. 66 L. n. 247/2012, escludendo l'applicazione alla Cassa Forense dell'art. 3 L. n. 335/1995 – il quale aveva ridotto il termine prescrizione dei contributi da 10 a 5 anni – ha comportato la reviviscenza del primo comma dell'art. 19 L. n. 576/1980, secondo cui *“la prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”*, (ex plurimis, Corte d'Appello di Roma, n. 2518/2020).
- Con nota protocollo n 9272 del 27.02.2025 si è provveduto a richiedere alla Cassa nazionale Forense se D.G.S. abbia o meno effettuato il versamento dei contributi previdenziali minimi relativamente alle annualità 2016 – 2017 -2018 – 2019 – 2020 e 2021, indicando le modalità per procedere all'eventuale versamento, se dovuto, da parte del Comune . di Roseto Degli Abruzzi
- Con nota protocollo arrivo n. 0010083 del 06-03-2025 la cassa nazionale forense ha indicati i contributi versati dall'amministratore e ha evidenziato come limite alla ripetizione il comma 6 dell'art.86 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che consentirebbe la ripetizione degli oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali entro tre anni dalla data prevista per il loro versamento;
- Con successiva nota protocollo 10634 del 10.03.2025, D.G.S. ha sollecitato il rimborso dei crediti evidenziando che da una parte la Cassa ha asseverato che il dovuto è stato versato e che *E' del tutto estranea alla fattispecie che ci occupa la disposizione di cui all'art. 86 6° comma del T.U. 267 / 200 , che prevede termini di prescrizione / decadenza per il ricongiungimento delle posizioni previdenziali ...” al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale ed assistenziale degli interessati ”*.Detta puntualizzazione coincide con l'interpretazione data all'articolo 86 comma sei dalla civica avvocatura nel parere trasmesso con nota Prot. N. 0014240 del 01-04-2025 sopra richiamata. Va precisato che una parte della giurisprudenza ritiene il termine decadenziale / prescrizione di cui al comma 6 dell'articolo 86 del TUEL riguarda la ripetizione degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi versati indebitamente dagli enti locali alle casse di assistenza e previdenza, e che anche seguendo questa interpretazione la stessa non riguarderebbe la fattispecie della richiesta di rimborso che ci occupa.

Sulla scorta delle comunicazioni dell'Ufficio personale sopra richiamate, e delle verifica sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 2 del D.M. 25 maggio 2001, **le somme dovute a D.G. S. sono le seguenti:**

- annualità 2016 (dal 19 giugno) : € 1.407,50
- annualità 2017: € 2.815,00
- annualità 2018: € 2.815,00;
- annualità 2019: 2.875,00
- annualità 2020 € 2890,00
- annualità 2021 (sino al 21 novembre) € 2.408,00

per un importo complessivo pari ad € 15.210,50;

- **istanza acquisita al prot. n. 0048060 il 29.10.2024** con le quali M.G.. ha richiesto il rimborso delle quote forfetarie annuali dei contributi previdenziali dallo stesso versati alla Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – per il periodo di assunzione della carica di assessore comunale, avvenuta il 22.10.2021, e l'accollo pro futuro, dell'onore fino alla durata dell'incarico di amministratore pubblico,;
 - M.G. riveste la carica di assessore dal 22.10.2021;
 - l'art. 3 della L. n. 335/1995 fissa il termine prescrizione per la richiesta dei contributi previdenziali in a 5 anni;
 - con nota protocollo n. 9279 del 27-02-2025 il Segretario Generale ha richiesto alla cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti e il M.G: assessore dal 22.10.2021 abbia o meno effettuato il versamento dei contributi previdenziali minimi relativamente alle annualità 2022 – 2023 e 2024, indicando le modalità per procedere all'eventuale versamento, se dovuto, da parte di questo Ente.
 - Con nota pec protocollo 13118 del 25-03-20 a riscontro, la Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti ha comunicato che l'assessore G. M. ha versato i contributi minimi soggettivi;
 - Che con mail del 13 febbraio l'ufficio personale, sopra già richiamata, ha rideterminato rispetto ai rimborsi richiesti le somme dovute, precisando che la Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti ha richiesto il versamento del rimborso, riservandosi di regolare direttamente le partite a credito con M.G;
 - Che con nota protocollo 0013119 del 25-03-2025 arrivo, la Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti ha comunicato l'ammontare dei contributi minimi dovuti dal comune a beneficio dell'assessore G.M. dall'ottobre 2021 al 31.12.2025, comunicando altresì le modalità di liquidazione e il conto di accredito;
 - Che rispetto alle comunicazioni fatte dalla Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti in quanto va rideterminato in quanto il 2021 grava sull'ente solo per 2 mensilità e l'annualità 2025 alla data odierna è maturata sino al mese di maggio c.a;

Sulla scorta delle comunicazioni dell'Ufficio personale sopra richiamate, e delle verifica sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 2 del D.M. 25 maggio 2001, **le somme dovute a M. G. da versarsi alla Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti sono le seguenti,:**

- annualità 2021 (dal 22 ottobre): € 448,33
- annualità 2022: € 2.700,00
- annualità 2023 € 2.825,00;
- annualità 2024: € 3.075,00
- annualità 2025: € 1.308,33
- **TOTALE 10.356,66**

Ritenuto, dunque, di dover impegnare e liquidare la somma complessiva di € 25.567,16, come di seguito ripartita:

1. € 15.210,50 per D.G. S.;
2. € 10.356,00 per la **Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti** beneficiario assessore M.G. periodo 22.10.2021/31.05.2025.

a titolo di rimborso delle quote forfetarie annuali dei contributi previdenziali, dagli stessi già versate alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza di propria appartenenza, per i periodi durante i quali

hanno rivestito, ciascuno per il proprio ruolo, la carica di amministratore del Comune di Roseto Degli Abruzzi, nei termini sopra esposti, oltre il versamento per l'anno in corso dei contributi minimi forfettari dell'assessore G.M;

Atteso che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D. lgs. 267/2000;

Ritenuto di poter imputare la complessiva somma di € 25.567,16 sul Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 al capitolo 26 articolo 1 denominato *"Rimborso contributi previdenziali amministratori lavoro autonomo"* codice di bilancio 01.01-1.10.99.99.999;

Reso noto che il responsabile del procedimento è la Dirigente del IV settore Dr.ssa Raffaella D'Egidio ;

Visti:

- la Deliberazione di Giunta n. 80 del 20.03.2025 avente ad oggetto "Adozione P.I.A.O Piano Integrato di Attività e Organizzazione Triennio 2025-2027" e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 6 "Mappatura dei processi " ove il presente processo viene identificato come segue:

P 183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
-------	--	---

- l'allegato 8 "Valutazione di Rischio per processo" in cui il livello di rischio del predetto processo viene classificato MEDIO;
- gli allegati 9 e 10 del predetto PIAO, che normano le misure di prevenzione del rischio corruzione generali e specifiche:
 1. Misure generali, afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - ☐ assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento, nonché del dirigente competente alla sottoscrizione dell'atto;
 - ☐ trasparenza;
 2. Misure specifiche
 - ☐ Regolare determinazione dell' indennità di spettanza nei termini di legge

Dato atto che le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate:

- verifica negativa, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione GC n. _352_del _18.12.2020 e ss.mm.ii.: il sottoscritto dirigente, nonché RUP del presente processo con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta di non trovarsi in conflitto di interessi con i beneficiari del presente provvedimento;
- il presente atto verrà pubblicato in Amministrazione trasparente sotto sezione di primo livello Provvedimenti sezione di secondo livello / Provvedimenti dirigenti amministrativi;

Dato atto, altresì, che la misura specifica trova applicazione nella misura in cui il riconoscimento del diritto alla contribuzione previdenziale è stata disposta a seguito di

- Verifica del quadro giurisprudenziale e interpretativo della materia;
- acquisizione di parere della civica avvocatura;
- verifiche presso gli enti di previdenza;

- verifiche delle somme dovute effettuata dal terzo settore;

Dato atto che ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore IV Dott.ssa Raffaella D'Egidio;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto degli Abruzzi, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR è la società FORMANAGEMENT SRL Responsabile Dott. Fabiano Santo;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo n. 151/2001;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente CCNL Funzioni Locali;

DETERMINA

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente recepito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 241/1990:

1. di riconoscere, per le motivazioni esposte in narrativa, il diritto dei richiedenti D.G.S, e M.G al rimborso delle quote forfetarie annuali dei contributi previdenziali versati alle Casse nazionali di previdenza e assistenza di appartenenza, per i periodi indicati in narrativa, durante i quali hanno rivestito le cariche Amministratori presso il Comune di Roseto Degli Abruzzi, per un complessivo importo di **€ 25.567,16**;
2. di impegnare la somma di € 25.567,16 sul Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 al capitolo 26 articolo 1 denominato *"Rimborso contributi previdenziali amministratori lavoro autonomo"* codice di bilancio 01.01-1.10.99.99.999
3. di liquidare la complessiva somma di € € 25.567,16, come di seguito precisato:
 - € 15.210,50; in favore di D.G.S., disponendo il pagamento con accredito della somma sul c.c.b. allegato al gestionale Halley;
 - € **10.356,66** in favore di M.G: disponendo il pagamento alla Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti con causale *"contributi annualità 22 ottobre 2021_ 31 maggio 2025"* a favore dell'assessore G.M" con accredito sul conto che la Cassa ha indicato con nota protocollo n.0013119 del 25-03-2025 allegata al fascicolo elettronico del presente provvedimento sul gestionale Halley;
4. di comunicare all'ex sindaco P.E che la sua stanza di rimborso dei contributi previdenziali non può essere accolta perché il credito previdenziale risulta prescritto;
5. di demandare all'ufficio personale il pagamento annuale futuro dei contributi previdenziali a favore dell'assessore M.G., da giugno c.a. e sino alla cessazione dalla carica., alla Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti
6. Di pubblicare la presente determinazione sull'Albo pretorio e nell'apposita sezione Amministrazione trasparente;
7. Di comunicare la presente agli interessati a valere quale conclusione del procedimento ad

istanza di parte;

8. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai termini di quanto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
9. Di comunicare la presente all'ufficio personale la presente per gli adempimenti di competenza;
10. Di dare atto che Avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Abruzzo entro il termine di 60 giorni dalla notifica, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto, ai sensi dell'articolo 60 del Codice del Processo Amministrativo.